



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Maxentia Big Band"

Associazione culturale "Maxentia Big Band" APS (aggiornamento del 24 aprile 2024)

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 1° giugno 1997 è stata costituita l'Associazione culturale denominata "*Maxentia Big Band*", di seguito indicata come "*Associazione*".

L'*Associazione* è retta dal presente statuto approvato dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2024.

Questo statuto è composto da 26 articoli con una norma transitoria, e aggiorna e sostituisce a tutti gli effetti l'atto costitutivo sottoscritto dai soci fondatori il 1° giugno 1997 e il precedente statuto del 20 ottobre 2020.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, nel seguito D.lgs. 117/2017, per effetto del presente statuto, l'*Associazione* diviene Ente del Terzo Settore e assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'*Associazione* inserisce pertanto l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

Art. 2 – Sede dell'Associazione

L'*Associazione* ha sede legale nel Comune di Magenta, presso la residenza del Presidente pro-tempore.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Finalità

L'*Associazione*, quale APS, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata:

- per la divulgazione della cultura musicale e concertistica quale fonte di promozione sociale;
- per perseguire il bene comune e per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- a) la divulgazione della cultura musicale e concertistica quale fonte di promozione sociale;
- b) la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la diffusione della musica Jazz nelle sue forme storiche e di ricerca contemporanea;
- c) la formazione di giovani musicisti allo studio della musica Jazz;
- d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato nel campo musicale,
Per realizzare questi scopi generali l'*Associazione* opera per:
 - a) promuovere la diffusione della cultura musicale jazzistica;
 - b) favorire lo sviluppo e il miglioramento della cultura musicale e sociale dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera con la creazione di formazioni musicali, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
 - c) fornire supporto specialistico alle istituzioni con proposte e indicazioni di indirizzo artistico-culturale;
 - d) creare nuove prospettive musicali, morali, e artistiche per i soci e per la comunità;
 - e) promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
 - f) collaborare allo sviluppo, alla diffusione e alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
 - g) mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze;
 - h) arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche con l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Maxentia Big Band"

- i) sviluppare l'attività concertistica sia come componente del percorso didattico e formativo di soci e non soci, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di programmi concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- j) collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- k) organizzare e realizzare - anche in collaborazione con terzi - manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della comunità;
- l) promuovere e realizzare studi, ricerche, seminari, conferenze e organizzare attività divulgative e produzioni musicali con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesime finalità;
- m) stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'*Associazione* e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- n) tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali dei soci;
- o) promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD, contenuti via web e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- p) curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di comunicazione web e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- q) realizzare banche dati relativi agli ambiti operativi dell'*Associazione*;
- r) rappresentare, attraverso i propri organismi, i soci presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

Per il raggiungimento dei fini associativi e per la promozione di rappresentazioni artistiche, musicali e canore, nell'ambito dell'*Associazione* è costituita una formazione orchestrale con la denominazione "*Maxentia Big Band*"; per la medesima ragione potranno essere di volta in volta costituite altre formazioni di diversa composizione e denominazione.

L'*Associazione* non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'*Associazione*, in quanto non riconosciuta, è inoltre regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'*Associazione* potrà aderire a enti di rappresentanza o a Reti nazionali del Terzo Settore che operano con analoghe finalità o per la tutela dei propri interessi morali, artistici, culturali e sociali.

Art. 4 - Durata

La durata dell'*Associazione* è illimitata.

L'*Associazione* potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'*Associazione* esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché *le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

lettera i) - *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo*;

lettera v) - *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

lettera w) - *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*;



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Maxentia Big Band"

Art. 6 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'*Associazione* esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

In particolare, può organizzare ed esercitare:

- a) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- b) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'*Associazione* si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati.

In caso di particolare necessità, l'*Associazione* può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'*Associazione* può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'*Associazione*, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'*Associazione*.

L'*Associazione* deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'*Associazione* è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Per specifiche esigenze tecnico-organizzative l'*Associazione* potrà avvalersi della collaborazione occasionale di persone non iscritte nel registro dei volontari.

Titolo III – FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei soci, a integrazione delle norme previste dal presente statuto approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'*Associazione*.

Art. 9 - Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

L'esercizio amministrativo dell'*Associazione* coincide con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, predispose il bilancio economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entro la stessa data viene approvato anche il bilancio preventivo.

I bilanci rimangono a disposizione dei Soci presso il Tesoriere per la consultazione nei 15 giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione.

Per ogni Esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 aprile successivo alla chiusura dell'Esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 - Bilancio sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 - Patrimonio

L'*Associazione* esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'*Associazione*, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Maxentia Big Band"

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'*Associazione* è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente statuto.

Art. 12 - Libri sociali e contabili

L'*Associazione* si dota dei libri sociali e contabili obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Presidente dell'*Associazione*. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - DEI SOCI

Art. 13 - Adesione all'Associazione

L'*Associazione* è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Possono aderire all'*Associazione* le persone che fanno proprie le finalità dell'*Associazione* e che fanno richiesta al Presidente che proporrà la loro adesione alla prima Assemblea ordinaria dei soci utile.

Con la richiesta di adesione i soci accettano senza riserve il presente statuto e gli eventuali regolamenti di attuazione, si impegnano a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati.

La domanda di adesione a socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

L'ammissione a socio è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera dell'Assemblea dei soci. Quando la domanda viene accettata, i richiedenti devono versare all'*Associazione* l'intera quota associativa annuale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Presidente deve, entro sessanta giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione.

L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'*Associazione* per:

- a) dimissioni volontarie presentate per iscritto al Presidente;
- b) morte;
- c) mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;
- d) esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci per motivazioni di ordine etico o di evidente contrapposizione alla ispirazione e alle finalità dell'*Associazione*. In tal caso il socio verrà avvertito dal Presidente con messaggio di posta elettronica (o mezzo equivalente) in cui sarà indicato il motivo dell'esclusione e le modalità per essere ammesso a un incontro contraddittorio.

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

È vietato il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Le modalità e le condizioni di adesione all'*Associazione* e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Maxentia Big Band"

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Sono denominati "Soci fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'*Associazione* del 1° giugno 1997. I Soci fondatori hanno i medesimi diritti e doveri dei soci ordinari. I soci hanno la facoltà di recedere dall'*Associazione* con comunicazione scritta al Presidente che comunicherà tale decisione alla prima Assemblea dei Soci. Ai Soci recedenti o esclusi non spetta alcun diritto sulle quote versate e in genere sul patrimonio dell'*Associazione*.

Art. 14 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'*Associazione*, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee.

I Soci Ordinari possono:

- a) partecipare alle attività dell'*Associazione*;
- b) suggerire, consigliare e proporre le iniziative che l'*Associazione* potrà programmare,
- c) accedere al Consiglio Direttivo e ricoprire le Cariche Sociali,
- d) rappresentare l'*Associazione* su specifico mandato del Presidente.

Tutti gli associati, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art.15 - Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'*Associazione* e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare lo statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine dell'*Associazione*;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'*Associazione*;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Organi sociali

Sono Organi dell'*Associazione*:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Le Cariche sociali dell'*Associazione* sono:

- a) il Vicepresidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere.

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono accedere al Consiglio Direttivo e alle Cariche sociali.

Le cariche di Presidente e Consigliere e le Cariche sociali sono espletate dai soci in maniera gratuita, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate senza limitazione nel numero dei mandati.

Il mancato pagamento della quota sociale comporta la immediata cessazione del mandato ricevuto dall'Assemblea.



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Maxentia Big Band"

Le sostituzioni nel Consiglio Direttivo e nelle Cariche sociali effettuate durante il triennio mantengono l'anzianità e pertanto decadono allo scadere del mandato triennale del socio sostituito.

Art. 17 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo direttivo sovrano dell'*Associazione* e ne determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

All'Assemblea dei soci compete:

- a) l'approvazione della linea programmatica dell'*Associazione*;
- b) l'approvazione dei bilanci economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione dell'importo delle quote sociali proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) le decisioni in merito all'accettazione di nuovi soci e alla decadenza dalla qualifica di socio.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

I soci possono partecipare personalmente o farsi rappresentare a mezzo delega da un altro socio.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'*Associazione* e le convocazioni, con libertà di mezzi di trasmissione, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della prima e della seconda convocazione e devono essere rese note con un preavviso di almeno otto giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria l'Assemblea dei soci si riunisce:

- a) una volta l'anno entro il mese di marzo;
- b) quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto;
- c) quando il Presidente lo ritenga necessario e motivato;
- d) quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla eventuale richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) approva le linee di indirizzo dell'*Associazione* proposte nella relazione del Presidente;
- b) approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto;
- c) approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- d) approva il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- e) elegge il Presidente e i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo. Per l'elezione del Consiglio Direttivo ciascun socio potrà esprimere un massimo di due preferenze.
- f) può revocare i mandati degli Organi sociali;
- g) approva l'importo delle quote sociali per il successivo anno sociale come proposto dal Consiglio Direttivo;
- h) nomina e revoca il Direttore artistico dell'*Associazione* e gli eventuali altri maestri e collaboratori;
- i) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le opportune azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k) approva e modifica il Regolamento Associativo e gli eventuali ulteriori regolamenti gestionali e organizzativi;
- l) accetta le richieste di adesione di nuovi soci;
- m) delibera i provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione dei soci;
- n) delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'*Associazione*;
- c) delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea nomina un suo Presidente che provvede a garantire la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e sigla il verbale della stessa. L'Assemblea può anche nominare un Segretario dell'Assemblea che provvede a redigere il verbale della riunione.

Nelle assemblee ogni socio ha diritto a un voto e le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Maxentia Big Band"

civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'*Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di non più di tre deleghe.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota solo a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente dell'*Associazione* è eletto a maggioranza di voti dall'Assemblea dei Soci.

La carica dura tre anni ed è rieleggibile senza limite del numero di mandati

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'*Associazione* nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione;
- c) convoca e può presiedere le Assemblee dei soci;
- d) è componente del Consiglio Direttivo di cui convoca e presiede le riunioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'*Associazione*.

Il Presidente predispose per l'Assemblea dei soci:

- a) la relazione annuale;
- b) il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale con le relative relazioni;
- c) le adesioni dei nuovi soci;

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza, dimissioni, impedimento o decadenza è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri sino alla successiva Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'*Associazione*:

- a) è composto dal Presidente e dai cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci dell'*Associazione*. I Consiglieri sono rieleggibili senza limite del numero di mandati;
- b) è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni;
- c) decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà;
- d) elegge al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a) attua gli indirizzi dell'Assemblea dei soci;
- b) elabora e approva i programmi di attività;
- c) predispose il bilancio consuntivo economico e finanziario e il preventivo per l'anno successivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- d) vaglia le proposte di adesione dei nuovi soci;
- e) mantiene rapporti con gli Enti locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- f) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- g) assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- h) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Maxentia Big Band"

- i) propone all'Assemblea dei soci l'importo delle quote sociali per il successivo anno sociale;
- j) elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- k) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- l) propone all'Assemblea dei Soci la nomina del Direttore Artistico dell'*Associazione* e gli eventuali altri maestri e collaboratori;
- m) può delegare al Presidente i poteri di straordinaria amministrazione dell'*Associazione*.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto dal Presidente entro 15 giorni dalla sua elezione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni tre mesi, oppure quando lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore Artistico; gli altri soci possono partecipare con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

In caso di dimissioni o decadenza anticipata di un Consigliere, gli subentra il primo dei non eletti che assume la stessa anzianità del Consigliere decaduto.

Art. 20 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'*Associazione* è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 18 e 19 del presente statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede alla elezione di un Vicepresidente che rimarrà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Direttore artistico

Il Direttore artistico è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico.

Al Direttore artistico compete la completa gestione artistica e musicale della formazione orchestrale e delle altre formazioni di diversa composizione e denominazione, costituite nell'ambito dell'*Associazione*, nonché la scelta dei musicisti da inserire nella formazione stabilmente o occasionalmente, sia per valutazioni di opportunità organizzativa (sostituzioni momentanee di musicisti impossibilitati) che di collaborazione artistica.

La sua nomina è a tempo indeterminato ed è revocabile con effetto immediato da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere dell'*Associazione* sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta del registro dei Soci;
- b) provvede alla tenuta dell'archivio e al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della tenuta dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) predispone lo schema del bilancio economico e finanziario consuntivo per l'anno sociale e del bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'*Associazione* nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza del Segretario o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede alla elezione di un sostituto che rimarrà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Maxentia Big Band"

Art. 23 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 24 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'*Associazione* si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'*Associazione* indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'*Associazione* si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 25 - Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, le decisioni spettano all'Assemblea dei soci e sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'*Associazione* e la devoluzione del suo patrimonio, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DELLO STATUTO

<i>25 febbraio 2002</i>	<i>Prima redazione.</i>
<i>20 ottobre 2020</i>	<i>Adeguamento alle normative del Terzo Settore.</i>
<i>24 aprile 2024</i>	<i>Aggiornamento dei punti 14 e 17 (tolti i riferimenti ai soli soci maggiorenni e ridotto da cinque a tre il numero di deleghe).</i>